



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 124 del 19/06/2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 27568/592pfi23-24/PM/fb del 03 MAGGIO 2024, A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti**;

PREMESSO

che il **Procuratore Federale Interregionale** con nota del **03 MAGGIO 2024**, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

• *La Società ASD PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere circa trenta dei propri sostenitori, in data 3 dicembre 2023 al termine della gara Peppino Campagna - Hellas Vulture valevole per il campionato Under 15 Regionale, atteso l'uscita dei calciatori tesserati per la Hellas Vulture vicino al cancello di uscita dall'impianto sportivo, in posizione immediatamente adiacente allo stesso, per poi aggredire gli stessi con calci e pugni al loro passaggio, aggressione che veniva contenuta solo grazie all'intervento dei dirigenti e dei genitori dei calciatori della società Hellas Vulture e nel corso della quale un ultras del Peppino Campagna colpiva con un pugno al volto il calciatore sig. Gerardo Loria tesserato per la Hellas Vulture, che riportava un "trauma facciale" successivamente refertato al pronto soccorso con cinque giorni di prognosi;*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **01 GIUGNO 2024**, constatata la regolarità delle comunicazioni alla **Società deferita** indirizzate; dato atto della presenza della **Società ASD Peppino Campagna Bernalda** nella persona del **Vice Presidente Avv. Luigi Di Biase** nonché dell' **Allenatore Sig. Salvatore Di Biase**; dato atto, altresì, della presenza della **PROCURA FEDERALE** rappresentata dall'Avv. **Alessandro Colonna** e verificata l'impossibilità di procedere ad applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall'**art. 127 C.G.S.** prevista, procedeva all'audizione dei **Dirigenti** del deferito **Sodalizio**, i quali si riportavano alla propria memoria difensiva chiedendone integrale accoglimento. Gli stessi facevano rilevare come, al termine della gara, oltre ad avvertire i dirigenti della **Hellas Vulture** della presenza di un gruppetto di ragazzini fuori dello stadio, si accertavano che, all'esterno dello stesso e nelle immediate adiacenze, non vi fosse alcun pericolo per l'incolumità dei

calciatori della squadra ospitata e per il ritorno a casa degli stessi. I dirigenti della **ASD Peppino Campagna Bernalda** invitavano, inoltre, i ragazzi presenti fuori dell'impianto di giuoco ad allontanarsi; dopodiché questi, raccogliendo l'invito, si raggruppavano in un bar poco distante, da cui, all'improvviso ed in modo imprevedibile, si staccava un ragazzino il quale colpiva alle spalle un calciatore dell'**Hellas Vulture**. La Società deferita, pertanto, ritenendo di aver fatto tutto il possibile affinché fossero evitate situazioni di pericolo per l'incolumità dei calciatori della squadra ospitata e ritenendo come l'episodio verificatosi abbia costituito un evento imprevedibile, declinava qualsiasi responsabilità oggettiva in merito all'accaduto;

Che l'**Avv. Alessandro Colonna** per la **PROCURA FEDERALE** si riportava ai motivi del **Deferimento**, insistendo per la responsabilità a carico della **Società** e formulava la seguente richiesta:

- per la Società **A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA** l'ammenda di euro 1.000,00 (mille/00).

Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA,

Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al **Deferimento** in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed alla Società deferita ascritti;

Ritenuto come, dagli atti di indagine svolti, sia stato possibile ottenere una ricostruzione dei fatti attendibile e verosimilmente fedele alla realtà. In particolare, dalle dichiarazioni rese ai collaboratori della **Procura Federale** dal **Dirigente** e dall'**Allenatore** dell'**Hellas Vulture**, nonché dal padre del minore aggredito, risulta come la situazione all'esterno dell'impianto di giuoco di **Bernalda** fosse stata tutt'altro che tranquilla; circostanza confermata dallo stesso **Dirigente/Allenatore** del **Peppino Campagna**, sig. **Salvatore Di Biase**, il quale aveva avvertito i dirigenti della squadra ospite di *fare attenzione all'uscita dello stadio in quanto vi era un gruppo di facinorosi che poteva creare problemi*;

Considerato che, malgrado tale avvertimento, all'uscita dell'impianto di gioco si consumava l'aggressione - ai danni di un giovane calciatore dell'**Hellas Vulture** - da parte di un soggetto non tesserato con la **Società ospitante**, ma comunque riconducibile a quella fronda di facinorosi presenti all'esterno dello stadio;

Valutato come, sempre dagli atti allegati al fascicolo della **Procura Federale**, risulti che, già durante la partita, il calciatore aggredito fosse stato preso di mira dal pubblico presente sugli spalti a causa della sua capigliatura rossa (*cf. audizione Vincenzo Stia - Allenatore della Hellas Vulture*);

Considerato ulteriormente che, prima della gara vi era stato - nel bar di fronte allo stadio - un episodio che aveva visti coinvolti un tesserato della **Hellas Vulture** e un avventore del predetto esercizio (*cf. audizione Luigi Di Biase - Vice Presidente della ASD Peppino Campagna Bernalda*);

Atteso pertanto che, considerate le premesse sopra esposte ed il clima di tensione che si era venuto a creare prima, durante e soprattutto dopo la gara, l'episodio accaduto all'uscita dell'impianto di gioco e nelle immediate adiacenze dello stesso, fosse tutt'altro che imprevedibile ed inevitabile;

Considerato che, ai sensi dell'**art. 26 comma 1 del C.G.S. - (Fatti violenti dei sostenitori)** - *Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un*

pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone;

Accertata, pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità della **Società deferita** chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi **dell'art. 6, comma 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva;**

Tenuto conto, tuttavia, di come i **Dirigenti** della **Società Peppino Campagna Bernalda** - per stessa ammissione dei tesserati della **Hellas Vulture** (cfr. dichiarazioni **Michele Lamorte - Dirigente, Vincenzo Stia - Allenatore**, nonché sig. **Alfredo Loria, padre del minore aggredito**) - si fossero comunque adoperati per evitare contestazioni o episodi di violenza sia prima che i calciatori ospiti uscissero dal campo che all'atto dell'aggressione;

Valutato come, delle **Esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori** - previste dall'**art. 29 C.G.S. lettera d)** - possa beneficiare *la Società che, al momento del fatto, ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;*

Considerato che, ai sensi dell'**art. 29 - comma 2 - G.G.S.**, *la responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1;*

Osservato, quindi, come, nella fattispecie in esame, possano dirsi comunque emerse evidenti prove, a favore della **Società deferita**, in ordine alla presenza di circostanze riconducibili alla disciplina dall'**art. 29, comma 1, C.G.S.** regolata, con conseguente affievolimento di sua responsabilità in relazione alla condotta da propri sostenitori in violazione dell'**art. 26 C.G.S.** tenuta;

Ritenuto, pertanto, come questo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE** ritenga lecita, in ragione anche di proprio confermato orientamento **Giurisprudenziale**, l'applicazione di una sanzione comunque mitigata rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto dell'atteggiamento collaborativo dimostrato dalla **Società**, sia con l'atto di avvertire la società ospitata della presenza di facinorosi fuori dell'impianto di giuoco che con l'essersi adoperata direttamente - tramite propri tesserati - per placare gli animi ed evitare il verificarsi di ulteriori conseguenze dannose; a cui si aggiunge la circostanza dell'aver agito comunque in buona fede, elemento che può essere attribuito in quanto si trattava di una gara che vedeva cimentarsi giovani atleti e che può certamente valere come ulteriore attenuante.

P.Q.M.

il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE**, in sede di audizione formulate ed in virtù delle circostanze attenuanti applicate, così provvede:

- Irroga alla **Società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA** l'ammenda di **Euro 400,00 (quattrocento/00)**.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie

di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 19/06/2024

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)